

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 28.6.2023

La Nuova Procedura Civile, 2, 2023

www.lanuovaproceduracivile.com

ANNO XI

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

EDIZIONI

www.dirittoavanzato.it

Procedimento disciplinare, istanza di ricusazione, tempestività

Il rimedio della [ricusazione](#) mira a preservare l'imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell'inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. (Nel caso di specie, l'incolpato proponeva istanza di ricusazione non soltanto dopo la discussione, ma neanche dopo la deliberazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l'istanza, peraltro infondata nel merito).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021 (pubbl. 23.12.2021)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Aniello COSIMATO	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Carla SECCHIERI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri ha emesso la seguente

SENTENZA

Sull'istanza di ricusazione avverso la Consigliera [OMISSIS] presentato dal Sig. [RICORRENTE] (C.F.: [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] ed ivi residente in Via [OMISSIS], in giudizio di persona;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Il Consigliere relatore avv. Patrizia Corona svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

FATTO

Con pec del 22 febbraio 2021 il Sig. [RICORRENTE] depositava «ricorso per ricusazione del Componente relatore Avv. [OMISSIS]» con riferimento alla partecipazione di quest'ultima tenuta al Collegio giudicante investito del ricorso R.G. 123/2019 proposto dal [RICORRENTE] avverso la cancellazione per difetto dei requisiti di iscrizione disposta a suo carico dal COA di Taranto. Il procedimento *de quo* è stato celebrato in data 20

febbraio 2021, data nella quale il Collegio ha altresì deliberato la sentenza, depositata il successivo 13 marzo n. il n. 48.

Nell'istanza, che in gran parte contiene ricostruzioni delle precedenti vicende giudiziarie e disciplinari che hanno interessato nel tempo il ricorrente del tutto inconferenti in questa sede, si adduce a motivo di ricusazione la circostanza per cui Consigliera [OMISSIS]:

1) è stata eletta per il distretto di [OMISSIS], il cui Presidente, Avvocato [OMISSIS], è controparte del ricorrente in tre distinti giudizi civili pendenti innanzi al Tribunale di [OMISSIS]. Tali circostanze, ad avviso del [RICORRENTE] renderebbero «non serena e imparziale» la Consigliera [OMISSIS] «avendo sentimenti di gratitudine nei confronti dell'Avv. [OMISSIS] che l'ha designata nel prestigioso incarico di componente del CNF e ha interesse ad adottare decisione di gradimento dell'Avv. [OMISSIS] che l'ha designata». Il ricorrente dichiara di aver appreso della provenienza distrettuale della Consigliera [OMISSIS] soltanto in data 22 febbraio 2021.

2) avrebbe ommesso di valutare o comunque illegittimamente rigettato, di concerto con la Presidente f.f. Avv. Masi, le plurime istanze di rinvio dell'udienza del 20 febbraio u.s. avanzate dal [RICORRENTE] così comprimendone l'esercizio del diritto di difesa.

Pertanto, conclude il quale conclude chiedendo «l'immediata sospensione dell'art. 52 c.p.c., e la rimessione degli atti al Giudice della ricusazione».

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come anticipato in narrativa l'istante qualifica l'impugnazione proposta in termini di «ricorso per ricusazione».

L'art. 37, comma 2, l. n. 24/2012 stabilisce che «nei procedimenti giurisdizionali» di competenza del CNF «si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici» alla stregua delle quali il ricorso proposto è inammissibile, a tacer da d'altro, per tardività.

Il rimedio della ricusazione mira a preservare l'imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo il secondo comma dell'art. 52 c.p.c. impone, a pena di inammissibilità, che la relativa istanza venga proposta e decisa al più tardi «prima dell'inizio della trattazione o discussione» della causa. Per costante giurisprudenza, se i termini indicati dall'art. 52, c. 2 c.p.c. non risultano rispettati «è da escludersi qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo giudicante e sulla validità della sentenza, con la conseguenza che tale inosservanza non può essere dedotta neppure in sede di impugnazione (tra le tante conformi, cfr. Cass. 24 gennaio 1995).

Il sig. [RICORRENTE] ha depositato il ricorso in data 22 febbraio 2021, ovvero non soltanto dopo la discussione del 20 febbraio – alla quale ha partecipato il difensore all'uopo designato - ma neanche dopo la deliberazione della sentenza, avvenuta nella medesima data.

L'istanza è pertanto tardiva.

Va, inoltre, rilevato che le censure mosse alla partecipazione e all'operato della Consigliera [OMISSIS] non rientrano in alcuna delle ipotesi tassative di ricusazione individuate a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli artt. 51 e 52 c.p.c..

Anche per questo verso, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

visti gli art.li 54 c.p.c., 36 e 37 L. n. 247/2012, gli art.li 59 e seg.ti R.D. 22.1.1934, n. 37

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2021.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giovanna Ollà

Cosimato

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Aniello

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 5 novembre 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria